

Da gennaio le società pubbliche e a capitale misto devono coprire le assenze e la maternità degli operai

do questa corrente giurisprudenziale, una diversa lettura del secondo comma dell'articolo 6 della legge 138/1943 avrebbe determinato un'ingiustificata arricchimento dell'Inps in ragione dell'assoggettamento del datore di lavoro sia all'obbligo contributivo sia a quello dell'indennizzo.

Altro orientamento della giurisprudenza aveva sostenuto, invece, che l'assunzione dei lavoratori dipendenti contro le malattie si ispira al principio di solidarietà, senza una necessaria correlazione fra contributo e prestazione.


A ricomporre il contrasto è intervenuta la Corte di cassazione a Sezioni unite che, con sentenza 27 giugno 2003, n. 10232, ha sancito che l'articolo 6, comma 2, della legge n. 138 del 1943 - che esonera l'Inps dal pagamento dell'indennità quando il trattamento economico di malattia venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro in misura non inferiore a quella fissata dai contratti collettivi - non vale a escludere l'obbligo di contribuzione previdenziale a favore dell'Inps, poiché:

■ la previdenza sociale si fonda sul generale principio di solidarietà, per cui non esiste fra prestazioni e contributi un nesso di reciproca giustificazione causale; può, perciò, persistere l'obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro anche quando per tutti o per alcuni del lavoro economico di malattia ai propri dipendenti, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Inps.

La materia è stata, per anni, oggetto di contrapposte decisioni giurisprudenziali.

Da gennaio

Destinatari e modifiche contributive



QUANDO PAGA IL DATORE L'INDENNITÀ DI MALATTIA «TOGLIE» I CONTRIBUTI

Alfredo Casotti
Maria Rosa Ghelido

Dopo essere stata oggetto di dispute giurisprudenziali, arriva con l'articolo 20 del D.l. 112/2008 l'interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 6 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, che esonera l'Inps dal pagamento dell'indennità di malattia quando il trattamento economico corrisposto, per legge o per contratto collettivo, dal datore di lavoro. Ma non esoneramente quest'ultimo dalla corrispondente contribuzione.

Il primo comma dell'articolo 20 interpreta, ora, il secondo comma del citato articolo 6 nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per previsione di legge o di contratto collettivo il trattamento economico di malattia ai propri dipendenti, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Inps.

Una corrente di pensiero ha negato l'esistenza dell'obbligo contributivo, vista la natura assicurativa del rapporto previdenziale che presuppone, quindi, una corrispondenza fra contributo e indennizzo, tale da escludere una finalità solidaristica del contributo stesso. La corrispondenza sarebbe anche dimostrata dall'obbligo, che grava sull'Inps, di corrispondere al lavoratore ammalato un'indennità con funzione sostitutiva della retribuzione, essendo, invece, le prestazioni sanitarie coperte da uno specifico contributo ex articolo 14 legge 135/81. Secondo

ratori dipendenti l'ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni. ■ l'obbligazione contributiva partecipa della natura delle obbligazioni pubbliche, equiparabili alle obbligazioni tributarie, sottratte alla disponibilità di negozi giuridici di diritto privato, quali devono ritenersi, nell'attuale ordinamento, i contratti collettivi.

Inoltre, la Suprema corte a Sezioni unite considera «la possibile e illimitata diffusione di contratti collettivi idonei a sottrarre intere categorie di lavoratori alla previdenza sociale contro la malattia pubblica al punto da porre in pericolo l'adempimento dei debiti verso gli assicurati ossia potrebbe diminuire le risorse dell'ente pubblico». Inoltre, la Corte ha chiarato che la menomazione della garanzia patrimoniale generale (articolo 2740, Codice civile) offerta ai creditori dall'«ente debitore». Secondo la Corte, l'estromissione dell'ente previdenziale dal debito indennitario, con liberazione ex lege, non può assumersi, in regime di contratti collettivi di diritto comune, gli stessi significati ed effetti di quelli propri del regime corporativo, in essere quando entrò in vigore la legge n. 138 del 1943, e in particolare non può alterare il regime della contribuzione.

La Consulta

In materia è intervenuta anche la Corte costituzionale. La sentenza del 22 giugno 2006, n. 241, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del richiamato articolo 6 comma 2 della legge n. 138/1943, sollevata dal Tribunale di Bolzano, in riferimento agli articoli 2, 3, 38 e 41 della Costituzione, nella parte in cui, secondo

Con decisione d'ufficio del giudice

RIUNIFICATE LE LITI PREVIDENZIALI

Con l'entrata in vigore del decreto n. 112/2008 qualora in un

procedimento relativo a controverse in materia di previdenza e assistenza sociale vi sia una pluralità di domande che frazionino un credito relativo al

medesimo rapporto, il giudice ne dispone d'ufficio la riunificazione, in mancanza della quale il convenuto può chiedere l'improcedibilità della domanda in ogni stato e grado del procedimento,

compresa la fase esecutiva. Il giudice, qualora abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata,

anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio o revoca la provvisoria esecuzione dei decreti e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione.

Gli organismi provinciali

Con una modifica al comma 1 dell'articolo 39 del Dpr 639/1970 che, in attuazione delle deleghe conferite al Governo dalla legge n. 153/1969, disciplina gli organismi degli enti previdenziali, dal primo gennaio 2009 non sono più previsti compensi per i componenti degli organi provinciali degli enti stessi.

il diritto vivente, non esonera dal pagamento del contributo di malattia il datore di lavoro che si sia obbligato, con contratto collettivo, a continuare a corrispondere la retribuzione durante la malattia del lavoratore. In contestazione, c'era proprio la debenza delle predette somme da parte di alcune società che - applicando contratti collettivi che prevedono l'erogazione, a carico del datore di lavoro, del trattamento economico di malattia in misura pari all'intera retribuzione - avevano chiesto, sulla base del suddetto articolo 6, secondo comma, che fosse dichiarato il loro diritto a essere esonerate dal pagamento dei contributi.

La Corte costituzionale ha considerato la questione manifestamente inammissibile in considerazione del fatto che oggetto della censura di illegittimità costituzionale era esclusivamente la norma «che si limita a esonerare l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) dalla prestazione assistenziale alla cui erogazione, altrimenti, sarebbe tenuto, senza nulla disporre quanto all'obbligo contributivo gravante sul datore di lavoro; che, conseguentemente, la sollecitata dichiarazione di illegittimità costituzionale inciderebbe esclusivamente sugli effetti che, nei confronti dell'Inps, produce la assunzione, da parte del datore di lavoro, dell'obbligo contrattuale di continuare a erogare al lavoratore in malattia la retribuzione e non risolverebbe, pertanto, il dubbio di costituzionalità sollevato dal ricorrente».

In sintesi, la Corte costituzionale non è entrata nel merito dell'obbligo contributivo, la sentenza della Sezione unite non ha del tutto convinto, il problema della debenza o meno della contribuzione è rimasto pertanto in sospeso, interessando una pluralità di settori, dall'industria per impiegati, quadri e dirigenti, al credito e alle assicurazioni, fino alla pubblica amministrazione.

L'articolo 20 del Dl 112/2008 interviene, pertanto, chiarendo che:

■ i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente

esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della stessa indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo;

■ non saranno oggetto di ripetizione le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009.

Imprese pubbliche e partecipate

Lo stesso articolo 20 introduce, peraltro, alcune modifiche che interessano, dal 1° gennaio 2009, in particolare il settore pubblico e le imprese partecipate:

■ è abrogato il punto 2) dell'articolo 40 del regio decreto legge 4 ottobre 1935, n. 1827 che esonerava dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonché gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego. Ne consegue che non si applica più, a questo fine, l'articolo 36 del Dpr n. 818/1957, che prevede l'accertamento, in sede amministrativa su domanda del datore di lavoro, con provvedimento del ministro per il Lavoro della sussistenza della stabilità d'impiego, quando non risulti da norme regolanti lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, dalle aziende pubbliche e dalle aziende esercenti pubblici servizi;

■ le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente la contribuzione per maternità; la contribuzione per malattia per gli operai.

Cambia, conseguentemente, il testo della lettera a) dell'articolo 16 della legge n. 223/1991 relativa alla contribuzione per la corresponsione dell'indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati in conseguenza di licenziamento per riduzione di personale. Dal primo gennaio 2009 il previsto contributo dello 0,30% non è più riferito alle retribuzioni assoggettate al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, bensì alle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo.